

**OGGETTO: Accordo quadro triennale per la fornitura e allestimento di attrezzature e apparati audio-video, comprensivo di servizi accessori per le sedi dell'Università degli Studi di Padova. Codice CIG: 83811675CD**

## CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

<b>Art. 1 - Oggetto .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Importo economico del contratto .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Durata contrattuale .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Garanzia definitiva .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Fatturazione e Pagamenti .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 - Rapporti contrattuali .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 - Sospensione delle prestazioni .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 - Tutela dei dati personali.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 - Obblighi di riservatezza.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 - Penali.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 - Risoluzione per inadempimento e recesso .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 15 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 16 - Subappalto.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 17 - Divieto di cessione del credito o del Contratto .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 19 - Variazioni introdotte nel contratto.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 20 - Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 21 - Protocollo di legalità .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 22 - Spese contrattuali.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 24 - Controversie.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 25 - Norme finali e rinvio .....</b>	<b>16</b>

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'operatore economico, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, mono operatore, con assegnazione dei singoli appalti specifici ai sensi dell'art. 54, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione delle prestazioni elencate nel Capitolato Tecnico, finalizzate sia alla realizzazione di nuovi impianti audio video e all'ammodernamento, sia alla manutenzione degli impianti già esistenti, per dotare le Aule e le Sale di Ateneo di strumentazione idonea a consentire e a dare supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed istituzionali dell'Ente, garantendo la piena operatività delle dotazioni nel corso del tempo, da effettuarsi nei tempi e modi previsti dal Capitolato tecnico e sulla base del ribasso offerto in sede di gara, applicato ai costi indicati nell'Allegato Computo Tecnico-Economico nonché nel Capitolato Tecnico.
2. L'aggiudicazione dell'accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta alcun obbligo per l'Ente di attivare le prestazioni né di utilizzare per intero il massimale di contratto. Pertanto, nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai contraenti nei confronti dell'Ente.

### **Art. 2 - Importo economico del contratto**

1. L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il triennio è di Euro 4.815.000,00 (quattromilioni-ottocentoquindicimila/00) a cui sommare Euro 20.000,00 (ventimila/00) per oneri della sicurezza triennali non soggetti a ribasso. Il costo stimato della manodopera è pari a Euro 800.000,00 (ottocentomila/00).
2. L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa per l'affidamento dell'appalto in oggetto è puramente indicativo e non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dello stesso. Le forniture e l'allestimento degli audio-video eseguiti nell'arco di validità contrattuale potranno pertanto risultare, a consuntivo, anche di numero inferiore rispetto all'impegno di spesa derivante dal contratto. Il Contraente sarà in ogni caso tenuto ad accettare ordinativi di forniture e allestimenti fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto e sopra indicato.
3. Il corrispettivo contrattuale sarà in ogni caso riferito a quanto ordinato ed effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.
4. Il raggiungimento anticipato del massimale di contratto comporterà la scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto all'Art. 20 "Variazioni introdotte nel contratto" del presente capitolato parte amministrativa.

### **Art. 3 - Durata contrattuale**

1. Il termine di validità dell'Accordo Quadro è stabilito in 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula e comunque permane fino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale.
2. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente il contratto con comunicazione formale da inviare al contraente entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dell'annualità. Il diritto alla risoluzione contrattuale è esercitabile dall'Ente committente, disgiuntamente per il primo e il secondo anni successivo a quello iniziale. In ogni caso la durata dell'accordo

quadro può essere anticipata o posticipata in relazione all'esaurimento dell'importo massimo di gara che costituisce l'importo massimo dell'accordo quadro.

#### **Art. 4 - Garanzia definitiva**

1. All'aggiudicatario verrà richiesta la prestazione di una cauzione definitiva, denominata "garanzia definitiva", stabilita indicativamente nella misura del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Ai sensi del summenzionato articolo, l'importo della garanzia definitiva potrà subire aumenti o riduzioni rispetto alla quota indicativa del 10% nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema seguente.

Per fruire di tale beneficio l'appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e,) f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate."

Nr.	Ambito di applicazione (L = lavori; S = servizi; F = forniture)	Descrizione	Riduzione in (%)	Cumulabilità riduzione/i (con Nr.)
1	L, S, F	Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000*	50%	2-3
2	L, S, F	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)** <i>o, in alternativa,</i> Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001	30%	1
3	S, F	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)***, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso	20%	1 - 6
4	L, S, F	Sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotti ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	15%	1 - 2 - 3 - 6
5	S, F	Rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività della qualità ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.	30%	Non cumulabile con ulteriori riduzioni
6	L, S, F	Microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese****	50%	2 - 3 - 4 - 5

\* ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

\*\* ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

\*\*\* ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

\*\*\*\* Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese, recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 - definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

5. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

7. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

9. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'aggiudicatario, in caso di richiesta dell'anticipazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 5 - Fatturazione e pagamenti**

1. Sulla base dei singoli ordinativi di fornitura il Contraente dovrà emettere fattura in formato elettronico, secondo la normativa vigente, intestata all'Ufficio Acquisti, completa dei riferimenti presenti nell'ordine e del riferimento al presente Accordo Quadro. I corrispettivi sono calcolati applicando i prezzi offerti in gara tenuto conto delle quantità e modalità di consegna richieste nell'ordine.

2. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle forniture e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura), con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;

3. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Padova – Ufficio Acquisti – Piazza Antenore n. 3 - 35122 Padova, CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio RHAKOQ.

4. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

5. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolazinqantapercento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

7. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.).

8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

## **Art. 7 - Rapporti contrattuali**

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (che nei casi previsti può coincidere con il Direttore dell'Esecuzione) e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, come indicato all'art. 7.1 del Capitolato Tecnico, il Contraente garantisce per tutta la durata del contratto la disponibilità di un Referente Tecnico/Coordinatore del servizio reperibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in regime di reperibilità, contattabile tramite un unico recapito telefonico che andrà comunicato all'Ente entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione in via d'urgenza. Eventuali irreperibilità saranno valutate ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.
5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento.
6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

## **Art. 8 - Sospensione delle prestazioni**

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente del deposito cauzionale.
3. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **Art. 9 - Tutela dei dati personali**

1. La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo



[www.unipd.it/privacy](http://www.unipd.it/privacy) nella informativa "Contratti e Appalti".

2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Art. 10 - Obblighi di riservatezza**

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

#### **Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni**

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nell'esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.



## **Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".
9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

### Art. 13 - Penali

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.

2. Si precisa che per valore contrattuale, se non diversamente specificato, si intende l'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo specifico.

3 Si riporta, di seguito, l'elenco delle penali:

- **progettazione impianti audio/video**: per il ritardato adempimento rispetto alle tempistiche indicate nell'art.

4.2.1 del capitolato tecnico, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, oltre tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto;

- **Mancata consegna**, al termine dell'installazione della singola aula/sala, della documentazione prevista al 4.2.1 del capitolato tecnico, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale dell'intero accordo quadro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, oltre tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto;

- **posa in opera**: mancata o parziale ottemperanza delle disposizioni relative all'utilizzo dei mezzi, attrezzature, utensili, dispositivi, strumenti e personale necessari alla corretta esecuzione della prestazione come dettagliate nell'art. 4.3 del capitolato tecnico e di ogni altra disposizione inserita nella documentazione di gara o impartita dal personale dell'Ente in sede di posa, sarà applicata una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) al giorno/evento/riscontro;

- **nuovi allestimenti e ammodernamenti**: per il ritardato adempimento rispetto alle tempistiche indicate nell'art. 4.3.1 del capitolato tecnico o nel cronoprogramma ratificato dall'Ente, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale dell'intero accordo quadro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, oltre tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto;

- per difetti qualitativi dei **beni/servizi forniti e dell'allestimento** effettuato, salva l'eliminazione dei difetti o la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione, nel rispetto delle tempistiche fissate dal Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola contestazione, salvo eventuale risarcimento del danno;

- per difformità dei beni consegnati, rispetto alle specifiche tecniche indicate in sede di offerta o nel capitolato tecnico o approvate dall'Ente, Euro 600,00 (seicento/00), salva eventuale risoluzione del contratto;

- mancato possesso delle **certificazioni** richieste e/o mancato rispetto delle norme di sostenibilità ambientale, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) a singolo riscontro;

- richiesta all'ente certificatore, relativamente alla certificazione prevista all'art. 2 del Capitolato Tecnico, oltre i 30 giorni massimi previsti dal medesimo articolo, Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, oltre i quali l'Ente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro;

- **garanzia**: in caso di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento per il ripristino del malfunzionamento indicate nel capitolato tecnico sarà applicata la penale dell'1% (unopermille) dell'importo contrattuale dell'intero accordo

quadro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ogni altra inadempienza rispetto alle specifiche del servizio di garanzia sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni singola contestazione;

- mancata osservanza delle **norme di sicurezza**, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola contestazione;
- mancato e/o parziale svolgimento dell'attività di **mappatura degli impianti**, Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione;

- **Mancata ricognizione**, entro n. 30 (trenta) giorni prima del termine della garanzia, finalizzata alla verifica dell'effettiva funzionalità degli apparati installati, con rilascio all'Ente di apposito modulo di controllo e di verifica, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola contestazione riferita ad apparato;

- **manutenzione programmata e assistenza tecnica a chiamata**: in caso di ritardo rispetto alle tempistiche di attivazione e/o di intervento previste per ogni singolo servizio nel capitolato tecnico sarà applicata la penale dell'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per ogni singola contestazione relativa ai livelli o alle modalità di espletamento del servizio sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni singola contestazione;

- mancato rispetto delle scadenze temporali e delle prescrizioni previste dalla Tab 4 del Capitolato Tecnico, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione;

- mancato rispetto delle scadenze temporali di intervento delle prestazioni indicate nel capitolato tecnico del Capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;

- mancata comunicazione del trasferimento della sede operativa, come previsto dall'art 7 del Capitolato Tecnico, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai 10 giorni prima, previsti da Capitolato,

- mancata comunicazione della sostituzione del personale tecnico certificato, come previsto dall'art. 9.1.2 del Capitolato Tecnico, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai 10 giorni prima, previsti da Capitolato,

- mancata costituzione e disponibilità delle tre squadre di tecnici aventi i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;

- mancata esposizione del tesserino da parte del personale del Contraente durante l'esecuzione delle prestazioni, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione;

- mancata nomina del PMS e/o del RTD nonché assenza dei requisiti richiesti o del servizio di reperibilità H24, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione;

- mancata comunicazione della sostituzione dei profili nominati nei tempi prescritti dal Capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;

- mancata presentazione del rapporto semestrale sull'andamento dell'esecuzione del servizio e della relazione semestrale tecnica sulla mappatura prescritte entrambe nel capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni singolo rapporto o relazione;

- **Sistema informativo - penali di Euro 2.000,00 (duemila/00) al giorno/evento/riscontro** per ogni seguente ipotesi:

- riscontrata non accessibilità del sistema per un'intera giornata (salvo eventuale fermo per manutenzione preventivamente concordato con l'Ente);

- mancato aggiornamento a sistema delle prestazioni espletate secondo le tempistiche e modalità del capitolato tecnico;

- mancanza o incompletezza o non accessibilità di funzioni e strumenti del SGI secondo i livelli di servizio del SGI descritti nel capitolato tecnico;

- mancato e/o parziale svolgimento dell'attività di manutenzione;

- **Mancato rispetto dei livelli di servizio** previsti alla Tab 5 del Capitolato Tecnico con meccanismo di cumulabilità; ad esempio, una penale dovuta a ritardo nel "tempo di risposta" si potrebbe cumulare con una

penale per “ritardo nella risoluzione del problema” ed infine con una penale per “indisponibilità del servizio, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione;

- **Mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività** indicate nell’Ordine di intervento prescritto nel Capitolato tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;

- **mancata ottemperanza alle prescrizioni** in conseguenza dei rilievi effettuati dall’Ente entro 5 giorni Euro 500,00 (cinquecento/00), entro 15 giorni ulteriori Euro 1.000,00 (mille/00);

- **per ogni altra inadempienza** verrà erogata una penale di € 300,00 (trecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà con un aumento pari all’ 1 per mille (1xmille) dell’importo contrattuale, a partire dal quarto giorno di calendario in poi.

**Si precisa che in base alla tipologia di evento oggetto di penalità, l’Ente applicherà il meccanismo di cumulabilità delle penali.**

4. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

a. compensazione del credito: è data facoltà all’Ente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all’atto della stipula del contratto.

5. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell’Ente, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione “comunicazioni” della procedura telematica di gara.

6. Decorso n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione senza che l’appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

7. L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente.

9. L’importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell’importo globale del contratto. Superato il 10% dell’importo, il contratto è risolto di diritto.

#### **Art. 14 - Risoluzione per inadempimento e recesso**

1. I termini previsti dal Capitolato Tecnico, costituiscono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile.

2. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare a contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) mancata accettazione e/o esecuzione della fornitura e installazione richiesta, per 3 (tre) volte anche non consecutive, da parte dell’operatore economico, secondo le modalità e tempistiche di cui al presente AQ;

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;

- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
  - e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
  - f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
  - h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
  - i) ritardi (almeno cinque) nell'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato superiori a 30 (trenta) giorni solari rispetto ai termini indicati in capitolato, o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
  - l) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
  - m) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. In questo caso quest'ultima procederà ad incamerare la garanzia definitiva;
2. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
3. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime il contraente dal risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
4. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 15 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012**

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

### **Art. 16 - Subappalto**

1. Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 17 - Divieto di cessione del credito o del contratto**

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.

3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.

4. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore



offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 19 - Variazioni introdotte nel contratto**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- nel caso di forniture supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, primo comma, lett. b), numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

#### **Art. 20 - Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione**

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

#### **Art. 21 - Protocollo di legalità**

2. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università.

Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>



## **Art. 22 - Spese contrattuali**

Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

## **Art. 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

## **Art. 24 - Controversie**

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

## **Art. 25 - Norme finali e rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinvii) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti.